



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 46

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ ZAMAGNI	ANNA MARIA	Presidente
☐ CHIAMETTI	GUIDO	Relatore
☐ BENEDETTI	GIULIO	Giudice
☐		
☐		
☐		
☐		

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 10262/14
depositato il 28/11/2014

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20121T013534000 IMP. IPOTECARIA 2012
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20121T013534000 IMP. CATASTALE 2012
contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

TRUST PAOLETTI
GIANNECCHINI ALESSANDRO TRUSTEE
VIA SERRA 1/G 55041 CAMAIORE LU

difeso da:

BATTAGLIESE AVV. GUIDO LUIGI
C/O STUDIO BATTEGLIESE BONAGUIDI
C.SO VITTORIO EMANUELE II, 30 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 46

REG.GENERALE

N° 10262/14

UDIENZA DEL

03/07/2015

ore 09:30

SENTENZA

N° 6579/46/15

PRONUNCIATA IL:

31/7/15

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20/7/15

Il Segretario

**R.G.R. 10262/14**

Ricorso avverso **avviso di rettifica e liquidazione** n. 2012 1T 013534000, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, con il quale venivano recuperate maggiori imposte ipotecarie e catastali per €. 10.740,00.=, relativamente all'istituzione di un *trust*.

* * *

Con ricorso depositato tempestivamente, il sig. Alessandro Gianneccchini, in qualità di Trustee del Trust Paoletti, impugnava l'atto impositivo in oggetto, con il quale l'ufficio determinava maggiori imposte ipotecaria e catastale ed interessi per complessivi €. 10.740,00.=.

La pretesa impositiva traeva origine dall'atto del 28 marzo 2012 a ministero notaio Chiodi Daelli (rep. 180019, racc. n. 40257, registrato il 13 aprile 2012 al n. 13534, serie 1T), con il quale la sig.ra Jane Kaufmann istituiva il *Trust* denominato "*Trust Paoletti*", segregando alcuni beni immobili di sua piena proprietà quale l'immobile (cat. A/3) sito nel Comune di Montespertoli e relativo garage (cat. C/6).

L'ufficio individuava quali beneficiari finali del *trust* i discendenti in linea retta.

In sede di valutazione e controllo dell'atto, aveva infatti riscontrato che l'atto istitutivo del *trust* non aveva scontato le imposte sulla successione e donazione, ipotecaria e catastale. Tenuto conto che i beneficiari finali del *trust* erano i figli della istituyente, l'Ade riteneva sussistere la franchigia ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e di donazione e, pertanto, a tal proposito non chiedeva ulteriori somme.

Ai fini delle imposte ipo-catastali, invece, riteneva di dover recuperare le maggiori imposte (rispettivamente con aliquote del 2% e dell' 1%) in quanto il compendio di beni segregato nel *trust* era principalmente costituito da diritti immobiliari.

Dal momento che la base imponibile dichiarata in atto era pari a zero, l'ufficio, sulla base delle superfici degli immobili, provvedeva a determinare il valore normale degli stessi, determinando la base imponibile di €. 309.721,35.= su cui calcolare le imposte ipo-catastali.

Avverso tale atto, parte ricorrente proponeva l'obbligatorio reclamo/mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. 546/92, l'ufficio, valutate le richieste e le eccezioni proposte, non ritenendo sussistenti i presupposti per l'annullamento dell'atto, formalizzava il diniego.

Il ricorrente si costituiva in giudizio impugnando così l'avviso di rettifica e liquidazione in oggetto, del quale chiedeva l'annullamento.

Spiegava, *in primis*, di aver liquidato imposte di donazione e le ipo-catastali nella misura minima fissa (€ 168,00 per ciascuna imposta) calcolate sulla base imponibile pari a zero, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 49 del D.L. 262/06 per la donazione e di cui agli artt. 1, 2 e 10 del D.Lgs. 347/1990 per le ipo-catastali.

Riteneva pertanto errata ed illegittima la rettifica operata dall'ufficio sulla base del presunto valore commerciale dei beni immobili, pari ad € 309.721,35.=.

Eccepiva, pertanto, la carenza di legittimazione passiva del Trust Paoletti e l'inesistenza del soggetto giuridico intimato. Spiegava infatti che il trust non era un "soggetto giuridico" ma un "rapporto giuridico" (quanto una compravendita, per esempio) con il quale un soggetto poneva sotto il controllo di un *trustee* uno o più beni di cui lo stesso *trustee* diventava titolare e che gestiva ed amministrava nell'interesse di uno o più beneficiari e/o per il raggiungimento di una finalità.

Riteneva pertanto che non fosse attribuibile al trust alcuna autonoma soggettività passiva neppure in ambito tributario in quanto il soggetto passivo dell'imposta sul reddito prodotto dai beni in trust erano i beneficiari del reddito.

Ancora, eccepiva l'inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'atto impositivo e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 49 del D.L. 262/06 e artt. 1, 2 e 10 del D.lgs. n. 347/1990.

Riteneva infatti che non si fosse verificato alcuno dei presupposti per l'applicazione delle maggiori imposte ipo-catastali; ciò in quanto, a suo dire, il negozio giuridico di trust non era contemplato nel novero degli atti elencati dall'art. 2, comma 47 del D.L. 262/06 e non era un vincolo di destinazione.

Ribadiva pertanto la corretta applicazione delle imposte in misura fissa e invocava, di conseguenza, la dichiarazione di nullità/annullabilità dell'atto impugnato.

L'ufficio, in data 3 dicembre 2014, si costituiva in giudizio e, con proprie controdeduzioni, replicava alle eccezioni di controparte.

Riteneva pretestuose le eccezioni relative alla presunta carenza di soggettività passiva ai fini delle imposte dirette, dal momento che il trust costituiva invece soggetto passivi ai fini delle imposte dirette.

Nel merito della questione, ribadiva la correttezza della tassazione applicata ai fini delle imposte ipo-catastali nonché la legittimità della rettifica del valore dei beni conferiti in trust sulla base del valore venale in comune commercio.

L'ufficio invocava pertanto il rigetto del ricorso. Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

* * *

La Sezione giudicante così decide. Nel caso *de quo*, giustamente il contribuente ha contestato l'operato dell'ufficio che ha calcolato le imposte ipo-catastale sull'immobile oggetto del trust.

A parere di questo Giudice, nel caso *de quo* non vanno applicate le imposte ipo-catastali in quanto, nella fase in esame, non vi è stato alcun trasferimento effettivo dell'immobile. Come noto, il trust comporta la segregazione dei beni del *settlor*, ovvero del disponente, in un patrimonio separato gestito dal *trustee*. A giudizio del Collegio giudicante, il conferimento di beni nel trust, che per gli ultimi orientamenti della suprema Corte di cassazione, vanno assoggettati all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, non va invece assoggettato alle imposte ipo-catastali, così come l'ufficio, ora ha preteso. Nulla pertanto è dovuto a titolo di imposte sugli immobili, come potrebbero essere le imposte ipo-catastali, in quanto nel momento di costituzione del trust, non vi è alcun passaggio giuridico dell'immobile oggetto stesso del trust medesimo.

Il trust non comporta un atto di compravendita, bensì con tale atto, un soggetto pone sotto il controllo del *trustee*, uno o più beni, di cui il trust diventa titolare e che gestisce ed amministra nell'interesse di uno o più beneficiari e per il raggiungimento di una finalità. Il beneficiario finale, con la cessazione del trust, e quindi al termine della decorrenza del termine di durata del trust, dovrà solo corrispondere le imposte ipo-catastali, qui invocate. Nessuna imposta di successione dovrà allora essere corrisposta in quanto già versata.

Sono questi i motivi e le ragioni per le quali il ricorso viene accolto *tout court*. Spese di lite come da dispositivo.

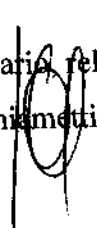
La Sezione giudicante

P.Q.M.

accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori.

Milano, 3 luglio 2015

Il Giudice Tributario rel. est.
dott. Guido Chiametti



Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Zamagni

